

nito come agente principale, gli articoli come sono stati compilati dalla Commissione, e introdurre poi nell'articolo 42 quelle modificazioni indicate dall'onorevole Errante che si verranno formulando in seguito.

PRESIDENTE. L'onorevole Castagnola ha la parola.

CASTAGNOLA. Io sostengo l'emendamento proposto dall'onorevole Errante, e comincerò dal congratularmi coll'onorevole guardasigilli, il quale accettava almeno una parte di detto emendamento, e così faceva rientrare questo disegno di legge nella cerchia di quei principii della scienza, i quali pur troppo vengono ad essere manomessi dalla Commissione. Ma io chiederò all'onorevole guardasigilli, perchè egli non sia stato più conseguente, perchè non abbia fatto ancora un passo avanti e non abbia accettato interamente l'emendamento Errante, il quale non faceva altro se non che rimettere cotesta materia precisamente entro i limiti generali tracciati dal Codice penale.

Sta bene che si voglia infliggere una maggiore penalità al contrabbando dal momento che esso minaccia seriamente il pubblico erario; sta bene che dell'associazione dei contrabbandieri se ne sia fatto un particolare reato e si sia applicata anche una pena non mite a codesti colpevoli; ma io domando: perchè volete voi alterare quella definizione che ci è data dell'agente principale e del complice dalla legislazione comune? Egli è un fatto che colui il quale non fa che somministrare armi, munizioni, danaro, è considerato dalla legislazione comune solamente come un complice e non già come un agente principale...

DEPRETIS. Qui è più colpevole.

CASTAGNOLA... Si dice che qui è più colpevole. Io non so vedere come, per esempio, non sia egualmente anzi molto più colpevole, colui che ha dato il mandato, colui che con danaro, o con promesse, o con abuso di potere o di autorità, o con artifizii ha fatto commettere il reato, di colui che lo ha favorito con armi, munizioni, danaro e mezzi di trasporto; lo ripeto: parmi che il dare questo mandato, l'usare questi artifizii, l'abusare dell'autorità e del potere sia un fatto molto più colposo che non somministrare munizioni, armi e danari; atti che costituiscono sicuramente un gran reato, ma cui è d'uopo classificare secondo i principii della scienza, non attribuendo a chi li perpetra il carattere di agente principale, mentre, secondo i principii generali, egli non è che complice.

Di più, io mi faccio ad osservare che dal progetto della Commissione ne avviene questa strana confusione.

Secondo il sistema della Commissione, ossia secondo il numero terzo dell'articolo 42, colui il quale procura al colpevole gli strumenti non è che un complice.

Ora domando io all'onorevole Depretis, ed agli onorevoli membri della Commissione: cosa sono coloro che somministrano, per esempio, i mezzi di trasporto, che somministrano gli strumenti del reato? Che

cosa sono i mezzi di trasporto, se non i mezzi necessari per compiere il reato? Onde si viene anche a questa conseguenza che per essersi discostati dalla regola generale del diritto, si viene anche ad una strana confusione quanto alla definizione ed alla descrizione degli elementi del reato.

Io crederei adunque che valga molto meglio di stare alle massime generali, e di non manomettere questi principii per un caso speciale. Giacchè del contrabbando, invece d'una contravvenzione, si è voluto farne un delitto, il quale se, come diceva l'onorevole Pescatore, non è materialmente scritto nel Codice penale, è però perfettamente assimilato a quelli che si trovano contemplati nel Codice medesimo. Credo prudente consiglio il non discostarsi dalle regole generali.

Che se, come vi diceva l'onorevole Depretis, colui che somministra armi, munizioni, danaro, o mezzi di trasporto è il più colpevole...

DEPRETIS. All'associazione.

CASTAGNOLA. ... io farei osservare che dall'essere egli dichiarato piuttosto complice che agente principale non sarà già per venirne una diminuzione di pena, perchè egli è ben conosciuto che allorquando la complicità è tale che senza la sua cooperazione il reato non si sarebbe operato, la pena è eguale per il complice, come per l'agente principale, e come per l'autore del reato. Se il somministrare tali aiuti è sì grave e principale colpa, ciò include l'idea che senza questo il reato non sarebbe stato commesso; il somministratore quindi verrebbe colpito dalla pena principale.

Per questi motivi, riferendomi a quanto egregiamente espresse l'onorevole Errante, io dichiaro che voterò in favore del suo emendamento.

CANCELLIERI. L'emendamento che ho proposto mira a due ordini di idee. Il primo è quello della soppressione degli articoli 41, 42, 43 e 44 ed in questo mi associo all'onorevole Speciale e agli altri che mi hanno preceduto nella parola, perchè trovo sconveniente che nel farsi una legge non si tenga conto dei principii generali di legislazione che esistono. Invero, esaminando gli articoli 41, 42, 43 e 44, non trovo altra difformità dai principii generali che stanno negli articoli 102, 103, 104 e 105 del Codice penale, se non in quanto all'ultimo comma dell'articolo 41, che dichiara agenti principali quelli che sarebbero propriamente complici necessari; ed in quanto al n° 4 dell'articolo 42 dove si dichiara complice chi abbia nascosto gli oggetti del contrabbando. Ora riguardo all'ultimo comma dell'articolo 41, si è già fatta osservare la sconvenienza che produrrebbe alterando i principii generali, secondo i quali debbono distinguersi gli agenti principali dai complici. Aggiungasi che per gli effetti della punizione nulla sarebbe innovato, avvegnachè secondo l'articolo 104 del Codice penale i complici sono puniti, come gli autori principali, quando la loro cooperazione sia stata tale che senza di essa non sarebbe stato commesso il reato.